



CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI E DEI CREDITI INTER-ISTITUZIONALI

(art. 52 D. Lgs. 446/1997 – Art. 1, commi 102-110, L. 199/2025)



CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI E DEI CREDITI INTER-ISTITUZIONALI (art. 52 D. Lgs. 446/1997 – Art. 1, commi 102-110, L. 199/2025)

PARTE I – DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 – Definizioni	3
Articolo 3 – Oggetto della definizione agevolata	3

CAPO II – DEFINIZIONE AGEVOLATA PER I CONTRIBUENTI

Articolo 4 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	4
Articolo 5 – Effetti della definizione agevolata	5
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi oggetto della rateizzazione	5
Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso	5
Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente	5

CAPO III – REGOLARIZZAZIONE CREDITI TEFA INTER-ISTITUZIONALI

Articolo 9 – Fondamento e oggetto.....	6
Articolo 10 – Istanza e conto dell'agente contabile.....	6
Articolo 11 – Istruttoria e pagamento TEFA.....	6

PARTE II – DECADENZA, INADEMPIMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12 – Decadenza e inadempimento.....	7
Articolo 13 – Clausola di rinvio.....	7
Articolo 14 – Entrata in vigore.....	7

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali della Città Metropolitana di Catania, inclusi i crediti inter-istituzionali derivanti da omesso o parziale versamento del TEFA da parte dei Soggetti Gestori della riscossione, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, di avvisi di accertamento ed entrate per le quali i diritti di credito della Città Metropolitana di Catania sono maturati anteriormente al 31/12/2025 e non sono stati ancora emessi i relativi avvisi di accertamento.

Articolo 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intendono:

- a) “Soggetto Gestore del TEFA”: ogni soggetto (Comune, Concessionario ex art. 53 D.Lgs. 446/1997, gestore rifiuti ex art. 1 c. 691 L. 147/2013, società in house, o altro affidatario) che abbia incassato somme a titolo di TEFA e, pur avendo l'obbligo di riversarle, non le abbia riversate;
- a) “Contribuente”: la persona fisica o giuridica, soggetto passivo di un'entrata tributaria o patrimoniale della Città Metropolitana di Catania;
- b) “Quota capitale”: l'ammontare del tributo, della sanzione base o dell'entrata patrimoniale originariamente dovuti, al netto di sanzioni accessorie, interessi e oneri di riscossione;
- c) “Conto della gestione dell'agente contabile”: il rendiconto analitico per annualità delle somme TEFA riscosse, riversate e trattenute, reso ai sensi degli artt. 93 e 233 D.lgs. 267/2000 e dell'art. 74 R.D. 827/1924 (utilizzando il Modello 21 del D.P.R. 31/01/1996 n. 194).

Articolo 3 – Oggetto della definizione agevolata

- 1. Sono ammesse alla definizione agevolata le seguenti entrate, relativamente ai carichi riferiti al periodo dal 01 gennaio 2000 al 31 dicembre 2025:
 - a. Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche (TOSAP)
 - b. Canone Unico Patrimoniale (CUP);
 - c. Tributo per l'esercizio delle Funzioni Ambientali (TEFA).
- 2. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2025 e i debiti maturati al 31/12/2025 per i quali risultino

ancora da emettere i relativi avvisi di accertamento, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di quota capitale e quelle eventualmente maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

3. Nel caso di accertamenti tributari non ancora emessi, per debito maturato deve intendersi quello per il quale alla data di adesione della definizione agevolata, sono infruttuosamente trascorsi i termini di pagamento spontaneo previsti entro il 31 dicembre 2025 da leggi o da regolamenti dell'Ente.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, i crediti per i quali sia intervenuto giudicato sostanziale, le entrate per le quali siano già stati emessi e trasmessi ad Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) le liste dei ruoli per la riscossione coattiva.

6. L'istanza di definizione agevolata, da presentarsi a cura del debitore entro il 30 settembre, sarà unica secondo il modello messo a disposizione dell'Ente ed allegato al presente regolamento.

CAPO II – DEFINIZIONE AGEVOLATA PER I CONTRIBUENTI

Articolo 4 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 3, il debitore, che intende avvalersene, presenta apposita istanza alla Città Metropolitana, con le modalità e in conformità alla modulistica messe a disposizione, dalla stessa, sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale istanza, il debitore indica se intende avvalersi del pagamento in un'unica soluzione o il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. La Città Metropolitana, entro il 31 ottobre 2026 notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 30 novembre 2026;

b) ovvero, versamento nel numero massimo di diciotto rate mensili, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza al 30 novembre 2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese solare a decorrere dal mese di dicembre 2026;

c) è esclusa la compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso del 2% annuo sulle rate successive alla prima;

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, la Città Metropolitana indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 5 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a dieci giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di più di due rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 3 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di precedenti provvedimenti di dilazione emessi dalla Città Metropolitana. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 6, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. La presentazione dell'istanza sospende i termini di prescrizione e decadenza e inibisce nuove azioni esecutive, pertanto, la Città Metropolitana relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della stessa di cui all'art. 3, comma 6, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nell'istanza di cui all'articolo 3, comma 6, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare

agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte della Città Metropolitana della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dalla Città Metropolitana, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dalla Città Metropolitana medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'Ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

CAPO III REGOLARIZZAZIONE CREDITI TEFA INTER-ISTITUZIONALI

Articolo 9 – Fondamento e oggetto

1. Ai sensi del combinato disposto dei commi 103 e 109 della L. 199/2025 La Città Metropolitana di Catania istituisce una procedura specifica per i Soggetti Gestori del TEFA.
2. Oggetto della regolarizzazione sono i debiti per il Tributo Provinciale per l'Esercizio della Tutela, Protezione ed Igiene dell'Ambiente (TEFA), non riversati relativi alle annualità dal 2012 al 2025. L'agevolazione consiste nell'esclusione integrale di sanzioni, interessi e oneri accessori.

Articolo 10 – Istanza e conto della gestione dell'agente contabile (MODELLO 21)

1. Il Soggetto Gestore trasmette alla Ragioneria Generale, a mezzo PEC, entro il 30 settembre 2026, l'istanza di adesione.
2. L'istanza di cui all'art. 3 comma 6 deve essere corredata, a pena di improcedibilità, dal conto della gestione dell'Agente contabile per ciascuna annualità oggetto della definizione, redatto secondo il modello 21 del DPR 31 gennaio 1996, n. 194. La presenza del conto della gestione è condizione essenziale e inderogabile ai fini della valutazione dell'istanza.
3. L'istanza priva del conto della gestione è improcedibile. La città Metropolitana invita alla regolarizzazione entro 30 giorni.

Articolo 11 – Istruttoria e pagamento TEFA

1. Entro 30 giorni, la Ragioneria Generale verifica la congruità dei dati dichiarati e comunica l'accoglimento, o meno, dell'istanza.

2. Il pagamento dovrà essere effettuato in:

- a) unica soluzione, entro il 31 dicembre 2026;
- b) nel numero massimo di rate semestrali, di pari importo, come di seguito indicate, a partire dal 31 dicembre 2026:
 - 4 rate per gli enti in equilibrio finanziario;
 - 6 rate per gli enti che hanno attivato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243-bis del D. Lgs. 267/2000;
 - 8 rate per gli enti in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. 267/2000

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso del 2 (due) per cento annuo. Tali interessi non saranno applicati agli enti in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e in stato di dissesto finanziario.

PARTE II – DECADENZA, INADEMPIMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12 – Decadenza e inadempimento

1. Il mancato o tardivo versamento, decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza, di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza insanabile dall'agevolazione. I versamenti sono acquisiti a titolo di acconto e il debito torna integralmente esigibile.

Articolo 13 – Clausola di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano: L. 199/2025, commi 102-110; L. 212/2000 (Statuto del Contribuente); D. Lgs. 118/2011; Regolamento Generale delle Entrate della Città Metropolitana.

Articolo 14 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, corredato dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla relazione tecnica, entra in vigore con la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line, lo stesso giorno della sua approvazione.

2. È pubblicato in Amministrazione Trasparente e trasmesso al MEF entro 60 giorni (art. 1 comma 108, L. 199/2025).

3. Entro 15 giorni dalla sua entrata in vigore, la Città Metropolitana invia comunicazione informativa a tutti i Comuni e ai Soggetti Gestori noti.